REGOLAMENTO (CEE) N. 537/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1993

che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, i prezzi fissati in ecu sono ridotti all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che per operare tale diminuzione, pari al 25 % della percentuale della modifica del coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento, occorre fissare un coefficiente riduttore per il quale devono essere divisi i prezzi agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione [2] ha fissato un coefficiente correttore di 1,195066, sostituito a partire dal 3 febbraio 1993 da 1,205454, a norma del regolamento (CEE) n. 219/93 della Commissione [3]; che il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3387/92 deve essere adeguato per tener conto del riallineamento monetario del 30 gennaio 1993;

considerando che le modifiche dei coefficienti correttori da tener conto per il calcolo del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli a partire dalla prossima campagna di commercializzazione sono le modifiche intervenute nella campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli da applicare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92 è fissato a:

— 1,010078 per i prezzi e gli importi del settore degli ortofrutticoli e del settore dell'olio d'oliva ai quali nel 1992 è stato applicato il coefficiente 1,002650,

— 1,002159 per i prezzi e gli importi del settore degli ortofrutticoli, del settore delle carni ovine e caprine e del settore dei prodotti della pesca ai quali nel 1993 è stato applicato il coefficiente 1,010561,

— 1,012674 per gli altri prezzi e importi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3387/92 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 344 del 21. 11. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 26 del 3. 2. 1993, pag. 13.